

COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. **25**

Oggetto :

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - ART 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
VACHER AURELIO - Vice Sindaco	Sì
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
JANS MIRKO - Consigliere	Sì
VALLOMY CARLO - Consigliere	Sì
GIROD ANTONELLA - Consigliere	No
GROS VALENTINA - Consigliere	No
GIROD GIORGIA - Consigliere	No
FAVRE WANDA - Consigliere	Sì
GROS GILBERTO - Consigliere	Sì
STEVENIN UGO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE -
ART 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Atteso che, ai sensi del predetto T.U.S.P.,

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (cfr. art. 4, c.1);
- fermo restando quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- per effetto dell'art. 24, entro il 30 settembre 2017, le amministrazioni pubbliche devono provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle medesime possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che:
 - a. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
 - b. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
 - c. ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.;
 - le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
 - la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
 - ai sensi dell'art. 24, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.
 - in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Visti e richiamati:

- lo statuto vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23.01.2003 e s.m.i., in particolare, l'articolo 31 disciplinante le competenze gestionali del Segretario e dei responsabili dei servizi;
- il bilancio di previsione pluriennale e il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017- 2019, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 04.04.2017;
- il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione della giunta n. 22 del 18.04.2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 in data 18.04.2017 di assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 46 del 29.10.2015 "*Determinazioni in merito al piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 comma 612 l. 190/2014)*", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Atteso che, sulla presente proposta di deliberazione,

- Il Segretario dell'ente in qualità di Responsabile del servizio economico – finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, punto B1, del vigente regolamento di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d", della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, dell'articolo 49 bis, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'articolo 32, comma 3, dello statuto vigente.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

- presenti n. 7
- astenuti nessuno
- votanti n. 7
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari nessuno

Visto l'esito della votazione, Il consiglio comunale

delibera

1. Approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Fontainemore, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 29 settembre 2017, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, D. Lgs. 100/2017, a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.
3. Dare atto che copia della presente deliberazione è inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D. Lgs. 100/2017 a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 11-ott-2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 11-ott-2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 11-ott-2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 11-ott-2017 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 11-ott-2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====